

**Requisito dell'anzianità di servizio per l'accesso a corso di formazione manageriale riservato a personale dirigente: i chiarimenti da parte della P.A. non sono vincolanti per l'interprete**  
(T.A.R. Valle d'Aosta, sez. unica, sentenza 14 luglio 2020 – 3 agosto 2020, n. 33)

Tutte le disposizioni che regolano i presupposti, lo svolgimento e la conclusione di una procedura selettiva concorsuale o para-concorsuale per la scelta degli ammessi, siano esse contenute nel bando ovvero loro allegati (convenzioni e simili), concorrono a formarne la disciplina e ne costituiscono, nel loro insieme, la *lex specialis*. Ne consegue che in caso di oscurità ed equivocità o erroneità attribuibile all'Amministrazione, un corretto rapporto tra amministrazione e privato - che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa, di imparzialità e di quello specifico enunciato nell'art. 1337 c.c., - impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati in buona fede, interpretandola per ciò che essa espressamente dice, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati. L'Amministrazione può dare chiarimenti successivi circa il modo di intendere un determinato suo atto ma questi non vincolano l'interprete, il quale è semplicemente tenuto ad applicare il significato stabilito utilizzando le regole dell'interpretazione, comprese quelle dell'interpretazione costituzionalmente orientata del provvedimento amministrativo. Nel caso di specie, l'Amministrazione aveva escluso una candidata dal corso di formazione manageriale riservato al personale dirigente del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale sostenendo che il requisito dell'anzianità di servizio previsto nel bando fosse da intendersi quale anzianità della sola qualifica dirigenziale per dieci anni e non nel Servizio Sanitario Nazionale. Tale interpretazione proposta dalla P.A., tuttavia, non trova conforto nel dato letterale e, di conseguenza, l'esclusione della Dirigente dal corso di formazione è da considerarsi illegittima.

\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta  
(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Fantini, Alessandra Favre, Massimo Occhiena, Maria Cristina Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandra Favre in Aosta, via Torino n. 7;

contro

Università della Valle d'Aosta, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Thiebat, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Valle d'Aosta, -OMISSIS-, Ordine delle Professioni infermieristiche di Torino, Ordine delle Professioni infermieristiche di Aosta, non costituiti in giudizio; Federazione Nazionale degli Ordini Professioni Infermieristiche, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Nappi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto del 13 dicembre 2019, -OMISSIS- a firma del Rettore pro tempore Maria Grazia Monaci, che ha disposto l'esclusione della candidata Dott.ssa -OMISSIS- dall'ammissione alla -OMISSIS- del corso di formazione manageriale riservato al personale dirigente del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, ai sensi degli artt. 15 e 16 quinquies, DLGS 502/1992, del DPR 484/1997 e del documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 10 luglio 2003;
- dell'elenco nominativo dei candidati ammessi a partecipare alla -OMISSIS- del corso di formazione manageriale riservato al personale dirigente del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, ai sensi degli artt. 15 e 16 quinquies, DLGS 502/1992, del DPR 484/1997 e del documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 10 luglio 2003, nella parte in cui non include la ricorrente fra i candidati ammessi;
- dell'atto 8 gennaio 2020 prot. -OMISSIS-, del Rettore dell'Università della Valle d'Aosta, di conferma del citato decreto rettorale 13 dicembre 2019, -OMISSIS- e mancato accoglimento l'istanza di riesame in autotutela presentata dalla ricorrente a mezzo PEC del 31 dicembre 2019;
- dell'atto s.d., prot. -OMISSIS-, ricevuto a mezzo e-mail in data 6 dicembre 2019 e a mezzo raccomandata A.R. in data 23 dicembre 2019, con cui l'Università della Valle d'Aosta comunicava alla ricorrente l'imminente esclusione dal Corso sul presupposto che, a seguito di verifica effettuata presso l'ASL -OMISSIS-, la stessa possiede la qualifica di "dirigente delle professioni sanitarie dal 1° febbraio 2018, quindi con un'anzianità di servizio in qualità di dirigente sanitario pari, alla data di scadenza della presentazione delle domande di ammissione al Corso in oggetto, a 20 mesi";
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non cognito, e di ogni ulteriore atto successivamente adottato, nei limiti dell'interesse della ricorrente, in via subordinata,
- dell'art. 4, c. 4, lett. b2), del "Bando di ammissione alla -OMISSIS- del corso di formazione manageriale per l'esercizio delle funzioni di direzione sanitaria e di direzione di strutture complesse, ai sensi del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., del d.p.r. 484/1997 e del documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 10 luglio 2003" approvato con decreto del Rettore dell'Università della Valle d'Aosta 2 agosto 2019, -OMISSIS-, nella parte in cui il requisito di cui alla norma citata si ritenga debba interpretarsi nel senso di riferire l'"anzianità di servizio di almeno 10 anni" all'anzianità di servizio prestato in qualità di dirigente del ruolo sanitario.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti, per l'annullamento:

- dell'art. 2, c. 3, lett. B, dell'Addendum alla convenzione stipulata in data 25 febbraio 2019 tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste per l'organizzazione di un corso di formazione manageriale per l'esercizio delle funzioni di direzione sanitaria e di direzione di strutture complesse ai sensi del decreto legislativo 502/1992, del DPR 484/1997 e del documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 10 luglio 2003" stipulato tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Università della Valle d'Aosta, nella parte in cui il requisito dell'"anzianità di servizio di almeno dieci anni" si ritenga debba interpretarsi nel senso di riferire detta anzianità all'anzianità di servizio prestato in qualità di dirigente del ruolo sanitario ;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non cognito, e di ogni ulteriore atto successivamente adottato.

Nonché per l'annullamento:

- del decreto del 13 dicembre 2019, -OMISSIS-a firma del Rettore pro tempore Maria Grazia Monaci, che ha disposto l'esclusione della candidata Dott.ssa -OMISSIS- dall'ammissione alla -OMISSIS-del corso di formazione manageriale riservato al personale dirigente del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, ai sensi degli artt. 15 e 16 quinquies, DLGS 502/1992, del DPR 484/1997 e del documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 10 luglio 2003 ;

- dell'elenco nominativo dei candidati ammessi a partecipare alla -OMISSIS-del corso di formazione manageriale riservato al personale dirigente del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, ai sensi degli artt. 15 e 16 quinquies, DLGS 502/1992, del DPR 484/1997 e del documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 10 luglio 2003, nella parte in cui non include la ricorrente fra i candidati ammessi (atto non disponibile);

- dell'atto 8 gennaio 2020 prot. -OMISSIS-, del Rettore dell'Università della Valle d'Aosta, di conferma del citato decreto rettorale 13 dicembre 2019, -OMISSIS-e mancato accoglimento l'istanza di riesame in autotutela presentata dalla ricorrente a mezzo PEC del 31 dicembre 2019;

- dell'atto s.d., prot. -OMISSIS-, ricevuto a mezzo e-mail in data 6 dicembre 2019 e a mezzo raccomandata A.R. in data 23 dicembre 2019, con cui l'Università della Valle d'Aosta comunicava alla ricorrente l'imminente esclusione dal Corso sul presupposto che, a seguito di verifica effettuata presso l'ASL -OMISSIS-, la stessa possiede la qualifica di "dirigente delle professioni sanitarie dal 1° febbraio 2018, quindi con un'anzianità di servizio in qualità di dirigente sanitario pari, alla data di scadenza della presentazione delle domande di ammissione al Corso in oggetto, a 20 mesi";

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non cognito, e di ogni ulteriore atto successivamente adottato, nei limiti dell'interesse della ricorrente, in via subordinata,

- dell'art. 4, c. 4, lett. b2), del "Bando di ammissione alla -OMISSIS-del corso di formazione manageriale per l'esercizio delle funzioni di direzione sanitaria e di direzione di strutture complesse, ai sensi del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., del d.p.r. 484/1997 e del documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 10 luglio 2003" approvato con decreto del Rettore dell'Università della Valle d'Aosta 2 agosto 2019, -OMISSIS-, nella parte in cui il requisito di cui alla norma citata si ritenga debba interpretarsi nel senso di riferire l'"anzianità di servizio di almeno 10 anni" all'anzianità di servizio prestato in qualità di dirigente del ruolo sanitario.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Nazionale degli Ordini Professioni Infermieristiche e dell'Università della Valle d'Aosta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2020 il dott. Carlo Buonauro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### **FATTO e DIRITTO**

La dott.ssa. -OMISSIS- opera nel SSN dal 17.08.1998 e ricopre la qualifica di Dirigente dal 1.02.2018. Con decreto rettorale 2 agosto 2019, -OMISSIS- l'Università della Valle d'Aosta approvava ed emanava il bando di ammissione alla -OMISSIS-del corso di formazione manageriale riservato al personale dirigente del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale ai sensi degli artt. 15 e 16 quinquies, D.lgs. 502/1992, del D.P.R. 484/1997 e del documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 10 luglio 2003.

Mediante modulo di iscrizione predisposto dall'Ateneo valdostano la ricorrente presentava domanda di ammissione al corso suddetto in data 29 settembre 2019, ottenendo la prematricola -OMISSIS-, possedendo *prima facie* i requisiti richiesti nel bando.

In particolare, l'art. 4, comma 4, lett. d.2) del bando chiedeva di rientrare nella categoria dei "dirigenti sanitari provenienti da altre Regioni", nonché di "possedere un'anzianità di servizio di almeno 10 anni."

Svolta l'istruttoria delle candidature pervenute e successivamente alla richiesta di conferma dei titoli dichiarati dai candidati, in data 14 ottobre 2019 l'Università comunicava alla ricorrente l'ammissione al corso indicando altresì l'entità e il termine di pagamento della prima rata della quota di iscrizione. L'ammissione è avvenuta con decreto rettorale 14 ottobre 2019, -OMISSIS-, con cui la Dott.ssa -OMISSIS- era identificata con il -OMISSIS-. Risulta agli atti che il totale degli ammessi è di n. 29 ed il numero massimo di candidati ammissibili è di 30.

Dopo avere provveduto al pagamento della prima quota di iscrizione, la ricorrente frequentava le prime due lezioni del 22 e del 23 novembre 2019.

Con atto prot. -OMISSIS-, l'Università comunicava alla ricorrente che sarebbe stata esclusa dal corso sul presupposto che, a seguito di verifica effettuata presso l'ASL -OMISSIS-, la stessa possiede la qualifica di "dirigente delle professioni sanitarie dal 1° febbraio 2018, quindi con un'anzianità di servizio in qualità di dirigente sanitario pari, alla data di scadenza della presentazione delle domande di ammissione al corso in oggetto, a 20 mesi".

L'Amministrazione con decreto rettorale 13 dicembre 2019, -OMISSIS-disponeva l'esclusione della ricorrente dal corso, giustificata sul presupposto che "l'anzianità di servizio superiore ai 10 anni dichiarata dalla... candidata all'interno della domanda di ammissione si riferisce, erroneamente, all'anzianità di servizio complessiva nel Servizio Sanitario Nazionale e non all'anzianità di servizio prestato in qualità di dirigente del ruolo sanitario richiesta dal bando di ammissione".

In data 31 dicembre 2019, la dott.ssa. -OMISSIS- trasmetteva mediante PEC istanza di riesame in sede di autotutela all'Università della Valle d'Aosta, chiedendo motivatamente l'annullamento del provvedimento di esclusione e, per l'effetto, l'ammissione alla -OMISSIS-del corso di formazione manageriale.

Con atto 8 gennaio 2020 prot. -OMISSIS-, il Rettore confermava quanto stabilito con decreto del 13 dicembre 2019, -OMISSIS-e, pertanto, respingeva l'istanza di riesame in autotutela.

Proponeva quindi ricorso per l'annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente concludendo per il rigetto del ricorso.

Sia in sede cautelare monocratica che in sede collegiale, questa Sezione ha rilevato che in relazione alla disposta esclusione della dott.ssa -OMISSIS- dall'ammissione alla -OMISSIS-del corso di formazione manageriale per l'esercizio delle funzioni di direzione sanitaria e di direzione di strutture complesse di cui all'impugnato decreto del Rettore dell'Università della Valle d'Aosta del 13 dicembre 2019 -OMISSIS-appare ravvisabile in capo alla ricorrente una situazione di danno.

È stato anche ritenuto a meri fini cautelari che nel bilanciamento degli interessi appaia ragionevole consentire la prosecuzione del corso da parte della ricorrente tanto più che la sua partecipazione pacificamente non pregiudica alcun altro aspirante.

All'udienza del 14 luglio 2020 la causa era trattenuta in decisione

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.

Va premesso in punto di diritto che l'interpretazione dell'atto amministrativo consiste nell'attività volta ad attribuire un significato al provvedimento, al pari di quanto accade in materia di negozio giuridico tra contraenti privati. Pur trattandosi di un'attività particolarmente importante, soprattutto ove il contenuto e il significato dell'atto presentino perplessità, non esistono norme che disciplinano organicamente l'interpretazione del provvedimento, per cui si applicano per analogia le norme dettate dal legislatore in materia contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c.

Tuttavia, deve osservarsi che l'azione esegetica del provvedimento si pone in termini diversi rispetto a quella contrattuale. In quest'ultimo caso, la principale operazione ermeneutica consiste nella ricostruzione della volontà delle parti; diversamente, l'esegesi del provvedimento amministrativo deve mirare alla verifica della rispondenza della volontà oggettivata nell'atto allo scopo cui l'atto è tipicamente finalizzato. Ne consegue che la regola della reale intenzione delle parti di cui all'art. 1362 comma 1 c.c. deve essere desunta dall'atto, tenendo conto del suo contenuto complessivo e del comportamento esecutivo dell'Amministrazione. Nel caso in cui sussistano dubbi si aderisce all'orientamento secondo cui sono applicabili i criteri di interpretazione oggettiva, tra i quali in particolare la scelta del significato utile rispetto a quello inutile che rispetto al provvedimento amministrativo comporta anche la scelta del significato legittimo rispetto a quello illegittimo.

Secondo la giurisprudenza, l'interpretazione degli atti amministrativi soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo. Secondo il criterio di interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 10 giugno 2016, n. 2497; Cons. Stato, Sez. III, 24 settembre 2013, n. 4364).

Tutte le disposizioni che regolano i presupposti, lo svolgimento e la conclusione di una procedura selettiva concorsuale o para-concorsuale per la scelta degli ammessi, siano esse contenute nel bando

ovvero loro allegati (convenzioni e simili), concorrono a formarne la disciplina e ne costituiscono, nel loro insieme, la *lex specialis*. Ne consegue che in caso di oscurità ed equivocità o erroneità attribuibile all'Amministrazione, un corretto rapporto tra amministrazione e privato - che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa, di imparzialità e di quello specifico enunciato nell'art. 1337 c.c., - impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati in buona fede, interpretandola per ciò che essa espressamente dice, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati (cfr. Cons. Giust. Amm. Sic., 20 dicembre 2010, -OMISSIS-15).

Sul punto occorre anche precisare che l'Amministrazione può dare chiarimenti successivi circa il modo di intendere un determinato suo atto ma questi non vincolano l'interprete, il quale è semplicemente tenuto ad applicare il significato stabilito utilizzando le regole dell'interpretazione, comprese quelle dell'interpretazione costituzionalmente orientata del provvedimento amministrativo.

Orbene e quanto al caso di specie, l'assunto che il requisito dell'anzianità di servizio debba intendersi della sola qualifica dirigenziale per dieci anni e non nel Servizio Sanitario Nazionale diviene clausola sopravvenuta del bando, non essendo in alcun modo specificato il contrario, tale per cui la P.A. è infatti intervenuta a specificarne il significato.

Nel caso in esame, parte resistente applica un criterio logico-sistematico nell'interpretare il bando nel senso dalla medesima auspicato. Sul punto, si sostiene che l'interpretazione per cui l'anzianità di servizio decennale non può che essere riferita all'attività dirigenziale rende perfettamente coerente, sotto il profilo logico sistematico, l'articolazione graduata dei requisiti di ammissione previsti in ordine di priorità.

Attraverso un'argomentazione di carattere letterale dell'art. 4, comma 4, lettera b), del bando (applicabile alla ricorrente quale dirigente sanitario proveniente da altre Regioni ex art. 4 comma 4 lettera d2 del Bando), si evidenziano quali siano i requisiti di ammissione. In particolare, la dicitura "ai dirigenti sanitari in servizio presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta, che, pur non avendo incarichi di direzione di Struttura Complessa, siano in possesso parimenti di uno dei seguenti requisiti:

b1. un'anzianità di servizio nella direzione tecnico-sanitaria di almeno 3 anni

oppure

b2. un'anzianità di servizio di almeno 10 anni;

L'esplicita indicazione dell'assegnazione dei posti "ai dirigenti", renderebbe evidente - in assenza di una specifica ed espressa indicazione, al punto b2, che riferisca l'anzianità di servizio all'attività prestata presso il S.S.N. a qualunque titolo - che, in base al tenore letterale e ai canoni interpretativi ex art. 1362 e ss. c.c., il requisito in questione non può che intendersi riferito all'anzianità di servizio in qualità di dirigente.

L'art. 4, secondo questa tesi, sarebbe costruito su tre livelli secondo una gradualità:

- dirigenti con incarichi di direzione sanitaria o di struttura complessa;
- dirigenti con anzianità di servizio nella direzione tecnico-sanitaria di almeno tre anni;
- dirigenti con anzianità di servizio di dieci anni.

Per i primi due livelli, viene richiesto un *quid pluris* rispetto al mero incarico dirigenziale, mentre al terzo livello si consente l'ammissione sulla base del mero incarico dirigenziale, chiedendo però, una maggiore anzianità di servizio.

La prospettazione non può condividersi essendo fondata sul solo dato letterale, peraltro equivoco e suscettibile di diversi approdi ricostruttivi, in ragione della premessa in diritto su esposta e partendo dal rilievo che non è affatto certo che la dicitura "ai dirigenti" comporti in automatico la decennialità della qualifica suddetta. Anzi e con maggiore coerenza rispetto ad altre categorie di potenziali partecipanti (convenzionati, v. punto c.2) dell'art. 4 del bando), questa potrebbe voler significare che la sola qualifica dirigenziale con una anzianità di servizio nel S.S.N. decennale "compensi" i primi due livelli così graduati.

L'oggetto del giudizio è l'ammissione ad un corso di formazione a pagamento che consenta la maturazione per l'accesso alla qualifica successiva. Il bando non concerne la selezione, bensì la sola partecipazione a un corso di formazione volto all'acquisizione delle necessarie conoscenze del processo manageriale siccome declinato con riferimento agli obiettivi formativi ex art. 2 del bando. I partecipanti, successivamente, potranno scegliere se candidarsi o meno al ruolo di direttore sanitario o di direttore di struttura complessa, ma ciò non rileva né può rilevare in alcun modo ai fini della partecipazione al corso e del conseguimento del requisito in parola. Ne discenderebbe, paradossalmente, che i requisiti per la partecipazione a un corso, finalizzato a conseguire un'attestazione spendibile per l'ottenimento del futuro incarico, risultino più gravosi rispetto a quelli astrattamente richiesti per accedere all'incarico di cui l'attestazione integra solo uno dei presupposti. Infatti, per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti delle categorie ex art. 3, D.P.R. 484/1997 è richiesta l'anzianità dirigenziale di sette anni; a dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, l'anzianità di cinque anni.

La tesi di parte resistente è carente proprio sotto il profilo logico: i dirigenti per partecipare ai medesimi corsi devono avere almeno dieci anni di anzianità nel ruolo dirigenziale, forzando il conforto letterale della disposizione oggetto di censura che invece necessita di un'interpretazione costituzionalmente orientata e adeguatrice degli interessi pubblici in gioco.

La disciplina che prevede l'attivazione dei corsi di formazione manageriale è riferita a categorie di sanitari che, all'atto dell'immissione in ruolo, sono automaticamente inquadrati come dirigente. Ciò è stabilito dal documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 10 luglio 2003, secondo cui "I corsi di formazione manageriale per dirigenti sanitari (medici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi) sono attivati ed organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, le quali si avvalgono, per la realizzazione degli stessi, della collaborazione delle università...".

L'attuale configurazione della professione sanitaria de qua richiede un percorso universitario, anche magistrale, il superamento di una prova di ammissione, oltre all'iscrizione al relativo albo professionale (leggi 251/2000, 43/2006, 3/2018). Inoltre, la circostanza per cui gli infermieri sono gli unici a non essere inquadrati, all'atto dell'assunzione, nel ruolo dirigenziale, necessita di un'interpretazione adeguatrice e costituzionalmente orientata in un'ottica di partecipazione e bilanciamento degli interessi atteso che altrimenti sarebbero pregiudicati e si verificherebbero effetti paradossali nel sistema dell'accesso alle professioni sanitarie di livello dirigenziale.

In effetti, da una lettura dell'art. 1, comma 5, D.lgs. 484/1997, si evince, dal tenore della disposizione, che "i corsi di formazione manageriale ... sono riservati ai medici con una anzianità di servizio di almeno tre anni nella direzione tecnico-sanitaria in enti e strutture sanitarie, pubbliche o private di media o grande dimensione ovvero ai medici con una anzianità di servizio di almeno dieci anni."

Tale previsione, applicandola attribuendo il senso che è quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore, comporta che l'anzianità in questione è riferita a quella generica del S.S.N., e , poiché è questa la disposizione trasfusa nel bando del corso di formazione in oggetto, non può che interpretarsi in tal senso, proprio come nel campo medico, non rilevando (e non essendo ammessa) alcuna interpretazione discriminatoria.

Inoltre, allo stato, a seguito di un doppio accoglimento in sede cautelare del Collegio, la ricorrente è titolare di una posizione di interesse qualificato in termini di legittimo affidamento, avendo portato quasi del tutto a compimento il percorso formativo tale per cui l'adesione alla tesi di parte resistente sull'interpretazione del bando comporterebbe la mortificazione di tali interessi anche di rilievo costituzionale e una violazione del principio di uguaglianza con riferimento alle professioni sanitarie: l'interpretazione prospettata porterebbe a trattare situazioni identiche in modo diverso e non occorre sollevare in questa sede l'incidente di costituzionalità per applicare i principi di ragionevolezza e proporzionalità nell'agere amministrativo che, nel caso di specie, si è determinato esercitando il potere di esclusione in autotutela sulla base di un'erronea interpretazione del provvedimento amministrativo a contenuto generale, quale è il bando che deve essere interpretato estensivamente a salvaguardia anche del principio del *favor participationis*.

Si ribadisce, sul punto, che nessun controinteresse viene pregiudicato in ragione del fatto che nell'ammissione al corso non si è neppure giunti al massimale previsto di n. 30 partecipanti.

In memoria, l'attendibilità della tesi dell'Amministrazione è ancorata sul mero assunto "che nessun elemento a supporto alla tesi interpretativa della ricorrente è ricavabile dalla lettura comparata con la precedente lettera b1) dell'art. 4 comma 4 del Bando, recante il requisito alternativo della "anzianità di servizio nella direzione tecnico-sanitaria di almeno 3 anni": la specificazione "nella direzione tecnico-sanitaria" è stata introdotta semplicemente in quanto tale attività costituisce un *quid pluris* rispetto alla "mera" attività dirigenziale, cui invece si riferisce il successivo punto b2), senza, per l'appunto, bisogno di alcuna ulteriore specificazione.

Invero, in assenza di specificazione di cui al punto b2) dell'art. 4, comma 4, del bando, che non prevede espressamente l'anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale bensì la sola "posizione" mediante la dizione "ai dirigenti", e non essendo vincolante l'interpretazione dell'Amministrazione, si condivide la tesi di parte ricorrente e pertanto si annulla il provvedimento impugnato consentendo l'ammissione della Dirigente al corso, in ragione della decennale anzianità nel Servizio Sanitario Nazionale, nelle modalità conseguenti all'evoluzione epidemiologica in atto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti di esclusione impugnati.



Condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1500,00 (millecinquecento), oltre accessori di legge. Compensa tra le altre parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti processuali.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2020 tenutasi in videoconferenza da remoto con l'intervento dei magistrati:

Silvia La Guardia, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

Alessandro Enrico Basilico, Referendario